



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676638 - Fax 0932 676557 -

E-mail s.degno@comune.ragusa.it

Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze art. 26 D.Lgs. 81/08

Contratti d'appalto o d'opera o di Somministrazione



L'ISTRUTTORE TECNICO

Sig. Salvatore Degno

Sommario

1. Premessa
2. Obiettivi
3. Normativa di riferimento
4. Definizione e caratteristiche del DUVRI
5. Definizioni connesse alla Procedura
6. Diagramma di flusso

Allegati

- “Diagramma di flusso”
- Scheda 1 “Committente”
- Scheda 2 “Autocertificazione”
- Scheda 3 “Operatore economico”
- Scheda 4 “Verbale sopralluogo, valutazione e cooperazione”
- Scheda 5 “Elaborazione del DUVRI”

Premessa

Il presente documento, in sintesi definito "procedura", definisce le modalità con le quali il Committente valuta le possibili interferenze del proprio ciclo produttivo, e delle attività ad esso connesse, con quelli degli operatori economici ai quali intende affidare un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs 81/08, e successive modificazioni e integrazioni, diseguito D.Lgs. 81/08.

La Procedura, nel caso i rischi di interferenze siano accertati, fornisce le modalità con le quali definire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, nonché la gestione del coordinamento e della cooperazione dei soggetti coinvolti.

La procedura riguarda principalmente le attività affidate da un operatore economico Committente ad altro operatore economico con un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione regolati dal diritto privato,

in particolare nel settore industriale (in settori merceologici diversi). Essa intende fornire alle aziende del comparto industriale uno strumento metodologico di carattere generale utile all'adempimento di quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. I criteri, i contenuti, le istruzioni operative contenute nella procedura possono essere però un riferimento anche per altre tipologie di attività.

Si precisa che, al fine di rimanere nell'ambito degli obiettivi previsti dal progetto, il gruppo di lavoro non ha considerato, nello sviluppo della procedura, l'eventualità che le attività lavorative si debbano svolgere, in tutto o in parte, nell'ambito di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi degli articoli 66 e 121 e

dell'allegato IV, punto 3, del D.Lgs. n. 81/08, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. 3 agosto 2011 e del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 o altre situazioni disciplinate da normative specifiche di

settore, alle quali si rimanda. Lo strumento vuole essere un utile ausilio per garantire al Committente, in applicazione di quanto previsto

dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, un approccio sistematico alla valutazione e alla gestione dai rischi derivanti da interferenze e dunque dovrà essere adattato alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative

la valutazione e la gestione delle interferenze. Nell'ottica di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs 81/08, il quale consente che tutta la documentazione

rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere tenuta su supporto informatico, la procedura è resa pubblicamente accessibile tramite il portale www.duvri8108.it.

L'uso di una piattaforma

web quale strumento di lavoro e di "incontro" tra gli operatori economici, favorisce lo scambio di informazioni in materia di sicurezza, nonché la raccolta di dati/elementi/suggerimenti, in forma anonima, funzionale al miglioramento del servizio proposto.

Obiettivi

La procedura proposta vuole essere uno strumento di lavoro per il perseguimento e l'acquisizione di un metodo standardizzato, dinamico ed omogeneo di elaborazione dei documenti ed adempimento degli obblighi disciplinati dall'art. 26 del D.Lgs 81/08. L'iniziativa si propone di offrire un supporto scientifico alla diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, e si inquadra all'interno di progetto di sperimentazione territoriale, in stretto collegamento con i lavori della Commissione consultiva nazionale, come previsto dallo stesso art. 26 del D.Lgs 81/08.

La procedura ha lo scopo di fornire agli operatori economici nella loro qualità di Committenti di lavori, servizi o forniture, affidate ad appaltatori o lavoratori autonomi, un supporto operativo per :

1. la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi o loro subcontraenti;
2. la compilazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, di seguito denominato DUVRI;
3. la cooperazione per le misure di prevenzione e protezione dai rischi ed il coordinamento della reciproca informazione;
4. la implementazione ed il miglioramento continuo dei documenti e degli strumenti per la valutazione e la gestione dei rischi derivanti da interferenze.

Gli strumenti ed i supporti definiti dal progetto promosso e coordinato da Confindustria Vercelli Valsesia sono resi disponibili on-line consentendo agli operatori economici interessati di gestire la procedura attraverso una piattaforma web integrata

Normativa di riferimento

D.Lgs. 9-4-2008 n. 81, recante: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, S.O.)

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: (nota 1)

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; (nota 2)

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

(1) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(2) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (nota 3)

(3) Comma così modificato dall'art. 16, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mire forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinanti o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. (nota 4)

(4) Comma inserito dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. (nota 5)

(5) Comma inserito dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato

pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (nota 6)

(6) *Comma così modificato dall'art. 16, comma 4, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. (nota 7)

(7) *Nel presente provvedimento le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», e le parole «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Definizione e caratteristiche del DUVRI

(Le definizioni, le caratteristiche del DUVRI, le prescrizioni e interpretazioni delle norme di seguito indicate sono il frutto di una lettura ragionata del DLgs 81/08 del gruppo di lavoro tecnico del progetto che ha assunto come riferimenti fondamentali le Circolari interpretative del Ministero, le linee guida di Itaca approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome e le determinate dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): Documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.

Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.

Rischi interferenti: tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI: rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente; rischi derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatario.

Prescrizioni e interpretazione delle norme:

- l'obbligo di elaborare e allegare il DUVRI ricorre esclusivamente nell'ipotesi di affidamento di attività ad operatori economici attraverso il contratto d'appalto di cui all'art. 1655 c.c. ovvero il contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c. ovvero il contratto di somministrazione di cui all'art. 1559 c.c. (con esclusione, quindi, di ogni altra ipotesi contrattuale non riconducibile a tali fattispecie);
- qualora il contratto sia stipulato in forma non scritta, è da ritenere che il DUVRI possa essere allegato a qualunque documento idoneo ad individuare il contratto (ad es. la conferma d'ordine); • il DUVRI riguarda esclusivamente le eventuali interferenze tra le attività svolte in un medesimo luogo di lavoro. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo per ciascun operatore economico, committente o appaltatore, di valutare i rischi specifici inerenti la propria attività, di elaborare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi;
- l'espressione "eliminare le interferenze" è da intendere riferita ai rischi lavorativi derivanti dalle stesse interferenze, avendo comunque presente che le diverse attività lavorative possono interferire senza che si evidenzino rischi per i lavoratori;
- l'unicità del documento mira ad evitare che gli operatori economici operanti nello stesso luogo di lavoro possano adottare misure non coerenti tra loro ai fini dell'eliminazione o della riduzione al minimo dei rischi da interferenze durante lo svolgimento delle attività. Sembra pertanto plausibile che il DUVRI si configuri quale strumento "unico" e "dinamico" riferibile alla totalità delle attività affidate e svolte contestualmente;
- l'obbligo di elaborazione del DUVRI vige anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda committente, comprendendo quindi anche tutti quegli appalti extraaziendali, necessari al ciclo produttivo dell'opera o del servizio e che non siano semplicemente preparatori o complementari all'attività in senso stretto;
- sono da escludere dall'obbligo di redazione del DUVRI, le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgono in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente; sono da escludere dall'obbligo di redazione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza: la mera fornitura senza installazione (cioè senza procedure che generano interferenze), i servizi forniti non all'interno dei luoghi di lavoro del committente, i servizi di natura intellettuale;

- nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/08, l'analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi sono contenuti nel PSC, e quindi non è necessaria la redazione del DUVRI;
- il DUVRI non è previsto nel caso di affidamento di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni: si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - tenuto conto anche dell'eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa. Sembra opportuno sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, D.lgs. 81/2008.

Inoltre è da ritenere che il DUVRI:

- possa essere redatto e sottoscritto da un soggetto delegato dal datore di lavoro;
- possa essere, quando possibile, concordato con gli operatori economici affidatari di attività con rischi interferenti;
- debba necessariamente essere definito prima della stipula del contratto e l'inizio delle attività;
- possa essere modificato: al riguardo risulta opportuno che il committente preveda tra le somme a disposizione una voce imprevisti a cui poter attingere per la rideterminazione degli oneri di sicurezza;
- possa essere aggiornato dal committente anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

Definizioni connesse alla Procedura

(Con riferimento ai soggetti principali tenuti alla applicazione diretta o indiretta di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 si assumono le seguenti definizioni tratte dal D.Lgs 163/06)

Operatore economico: designa in modo onnicomprensivo qualsiasi soggetto giuridico o persona fisica che svolga attività imprenditoriale ed offre sul mercato la realizzazione di opere o lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

Committente: è l'operatore economico che, ricorrendo le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs sottoscrive con altro operatore economico, appaltatore o lavoratore autonomo, un contratto per l'affidamento di lavori, servizi o forniture che prevede la presenza di personale dell'appaltatore o del lavoratore autonomo presso il luogo di lavoro dello stesso committente.

(Con riferimento alle definizioni e ai riferimenti contenuti nella procedura relativi ai contratti di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 si assumono le seguenti definizioni del Codice Civile)

Contratto d'appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. (art. 1655 Codice Civile)

Contratto d'opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente. (art. 2222 Codice Civile)

Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. (art. 1559 Codice Civile)

Si precisa che l'appaltatore deve necessariamente essere un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2082 Codice civile o disporre di una organizzazione di tipo imprenditoriale.

L'art. 2222 Codice civile stabilisce che è prestatore d'opera colui che si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio con il lavoro o prevalentemente proprio o dei familiari.

L'elemento distintivo dei due contratti è dato dall'intervento dell'attività lavorativa personale dell'esecutore dell'opera espressamente contemplata nella locazione d'opera ed altrettanto esclusa nel contratto d'appalto.

L'autonomia nella organizzazione del lavoro accomuna i due tipi contrattuali e li distingue invece da rapporti di lavoro subordinato, nei quali il prestatore di lavoro subordinato (art. 2094, Codice civile) si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Nel contratto di appalto l'art. 1658 Codice civile prevede che la materia, se non diversamente sancito dalla convenzione o dagli usi, deve essere fornita dall'appaltatore.

Subappalto: L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. (art. 1656 Codice Civile)

Variazioni concordate del progetto: L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione. (art. 1659 Codice Civile)

Responsabilità dei subappaltatori: L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denuncia entro sessanta giorni dal ricevimento. (art. 1670 Codice Civile)

(Con riferimento ai ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nella procedura si adottano inoltre tutte le definizioni contenute nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, in particolare le seguenti)

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. (art. 2, comma 1, lett.d, D.Lgs. 81/2008)

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. (art. 2 comma 1, lett. c, D.Lgs. 81/08)

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati

alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. (art. 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. 81/08)

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. (art. 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. 81/08)

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. (art. 2, comma 1, lett. f, D.Lgs. 81/08)

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui all'art. 2, comma 1, lettera I). (art. 2, comma 1, lett. g, D.Lgs. 81/08)

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. (art. 2 comma 1, lett. h, D. Lgs. 81/2008)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. (art. 2, comma 1, lett.i, D.Lgs. n. 81/08)

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. (art. 2, comma 1, lett. I, D. Lgs. 81/08) **Unità produttiva:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati

di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. (art. 2, comma 1, lett.t, D.Lgs. 81/08)

Diagramma di Flusso

Il diagramma di flusso ha il compito di accompagnare passo dopo passo il committente nell'applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 26 del D.Lgs 81/08.

L'attenta lettura dell'articolo in esame ha consentito l'individuazione di situazioni in cui il committente può ritrovarsi. Per ognuna di tali situazioni, sono riportate le azioni a carico del committente ed a carico dell'operatore economico, in ordine cronologico. Al riguardo sono stati indicati gli estremi normativi di riferimento ed i documenti da produrre e da conservare per tutta la durata del contratto.

Preliminariamente alle azioni previste dal Diagramma di Flusso, il committente datore di lavoro effettua tutte le attività di pianificazione e progettazione, necessarie a fornire agli operatori economici, invitati a formulare offerta di collaborazione, gli elementi costituenti l'oggetto del contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione. Di fatto il committente elabora o fa elaborare, ove necessario, il progetto e/o computo metrico delle opere/servizi da affidare in appalto.

Per opere o servizi per i quali non serve un progetto vero e proprio, il committente individua le esigenze che sono la causa della necessità di affidare a soggetti terzi un contratto d'appalto o d'opera o somministrazione. Sulla base delle necessità aziendali il committente si attiva per individuare l'operatore economico idoneo a cui affidare l'appalto delle opere o servizi da eseguire.

Si veda il relativo allegato "Diagramma di flusso".

I) PRELIMINARE VALUTAZIONE SULL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL DUVRI:

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente, con riguardo alle attività da affidare, valuta se rientrano nel campo di applicazione e d’obbligo di redazione del DUVRI. Al riguardo risponde alle seguenti domande:

A. L’attività è di natura intellettuale?

- Se la risposta è NO, PASSA alla domanda successiva
- Se la risposta è SI, Non è necessario redigere il DUVRI

Il committente:

1. promuove lo scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento

2. formalizza la valutazione e la cooperazione

B. L’attività è mera fornitura di materiali o attrezzature?

- Se la risposta è NO, PASSA AL PUNTO II del presente diagramma
- Se la risposta è SI, Non è necessario redigere il DUVRI

Il committente:

1. promuove lo scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento

2. formalizza la valutazione e la cooperazione

2. AZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ogni operatore economico coinvolto viene informato sulla valutazione effettuata dal committente.

3. DURC.

NOTA

La verifica dell'idoneità tecnica deve avvenire con le modalità previste dal decreto di cui all'art 6, comma 8, lettera g).

In presenza di contratti d'appalto per lavori in cantieri temporanei o mobili il committente o il responsabile dei lavori effettua la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08.

Tutto ciò premesso, la preliminare attività a cui è tenuto il committente è la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese a cui intende affidare i lavori in contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Con riguardo alle imprese appaltatrici/subappaltatrici straniere comunitarie, l'obbligo del DURC sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.

Le imprese extra-comunitarie che operano il distacco di lavoratori dipendenti nel territorio nazionale sono tenute al possesso del DURC (INTERPELLI 24/2007 e 6/2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Si veda anche sul portale dell'Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture le FAQ sul DURC).

L'attività di "qualificazione" delle imprese appaltatrici/subappaltatrici italiane e straniere è volta a costituire elemento di tutela dell'impresa committente in caso di coinvolgimento in questioni inerenti la responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi.

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente, con riguardo all'operatore economico risultato idoneo e relativamente alle attività da affidare:

1. promuove un sopralluogo per la presa visione dell'attività da svolgere negli ambienti di lavoro del Committente (se il sopralluogo non è necessario passare al punto 2 del presente elenco)

2. fornisce dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il contraente è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (Art 26, c. 1, lett b), D.Lgs. 81/08)

3. richiede all'operatore economico:

- di segnalare i rischi specifici introdotti negli ambienti in cui andrà ad operare (Art 26, c. 2), D.Lgs. 81/08)

4. redige il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione (Scheda 4 Verbale sopralluogo, valutazione e cooperazione)

Documenti

Consegna all'operatore economico:

Dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell'ambiente (Scheda 1 Committente).

Richiede all'operatore economico:

Informazioni sui rischi specifici introdotti negli ambienti in cui i potenziali contraenti andranno ad operare (Scheda 3 Operatore Economico).

I suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato.

2. AZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ogni operatore economico interpellato dal committente:

1. effettua il sopralluogo con il committente, negli ambienti di lavoro in cui dovrà operare
2. riceve un documento recante dettagliate informazioni (desunte dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
3. sottoscrive il verbale di sopralluogo, valutazione e coordinamento

III) FORMULAZIONE OFFERTA DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

2. AZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ogni operatore economico interessato a formulare offerta:

1. analizza i documenti ricevuti dal committente

2. ove lo ritenga necessario, richiede al committente un ulteriore sopralluogo negli ambienti di lavoro in cui dovrà operare

3. fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare (Art 26, c. 2, lett b), D.Lgs 81/08). Se l'operatore economico è impresa rientrante per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri), predispone il POS (art. 96 D.Lgs. 81/08) integrato dalle informazioni di cui al punto e) della Scheda 3 Operatore Economico.

4. formula offerta per l'affidamento del contratto per cui è stato interpellato dal committente

Documenti

Consegna al committente:

1. Documento recante i rischi specifici introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare (Scheda 3 Operatore Economico oppure POS se impresa rientrante per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri) integrato dalle informazioni di cui al punto f) della Scheda 3 Operatore Economico).

2. Offerta economica

I suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato

Punto IV del Diagramma di Flusso

Art 89, c. 1, lett. a) e art. 90, c. 3, D.Lgs. 81/08;

Art. 26, comma 3-bis, e Allegato XI; Art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 81/08

IV) SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICOE VALUTAZIONE SULL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL DUVRI

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente:

1. analizza i documenti ricevuti dagli operatori economici
2. individua l'operatore economico al quale affidare il contratto
3. con riguardo all'attività da affidare e all'operatore economico scelto, valuta se l'attività medesima rientra nel campo di applicazione e d'obbligo di redazione del DUVRI rispondendo a tutte le seguenti domande:

A. Si effettuano lavori edili o di ingegneria civile rientranti nell'attività di cantiere?

(art 89, c. 1, lett. a,) D.Lgs. 81/08)

- Se la risposta è NO, PASSA AL PUNTO V del presente diagramma
- Se la risposta è SI, MA è presente UNA sola impresa rientrante per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri), PASSA AL PUNTO V del presente diagramma
- Se la risposta è SI, sono presenti più imprese, ricadenti nella disciplina del Titolo IV (art. 90 c. 3, D.Lgs. 81/08) Il committente:
 - non deve redigere il DUVRI per questi lavori
 - si interrompe la procedura dando corso agli adempimenti di cui al Titolo IV (Cantieri)

B. L'attività comporta rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinanti o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI?

- Se la risposta è SI, PASSA AL PUNTO V del presente diagramma
- Se la risposta è NO, Rispondi alla domanda seguente

C. L'attività ha una durata superiore ai cinque uomini-giorno? (art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08)

- Se la risposta è SI, PASSA AL PUNTO V del presente diagramma
- Se la risposta è NO, Non è necessario redigere il DUVRI

Il committente:

1. interrompe la procedura inherente il DUVRI
2. formalizza la valutazione e cooperazione

V) ELABORAZIONE DEL DUVRI

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente elabora il DUVRI individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze (Art 26, c. 3, D.Lgs. 81/08).

Al riguardo vengono definite le azioni a carico del committente e quelle a carico di ogni operatore economico.

Nella stesura del DUVRI il committente tiene conto anche di ogni subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi autorizzare ed a comunicare al committente medesimo, in tempo utile.

In concreto il committente redige il DUVRI attraverso i seguenti momenti di verifica.

Innanzitutto esamina la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale.

Quindi approfondisce l'analisi, valutando la presenza di rischi indotti a terzi.

Il committente al fine di promuovere il coordinamento tra i datori di lavoro coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare. Al riguardo:

- mette a disposizione, prima della stipula del contratto, il DUVRI a tutti i soggetti intervergenti tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro
- ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame
- modifica il DUVRI sulla base del confronto e delle decisioni assunte in coordinamento con gli operatori economici coinvolti (Scheda 5 Elaborazione DUVRI)

Documenti

Atti da conservare per la durata del contratto:

DUVRI sottoscritto da tutti i soggetti interessati. (Scheda 5 Elaborazione DUVRI)

2. AZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ogni operatore economico coinvolto si impegna a collaborare con il committente per la stesura coordinata del DUVRI.

Tutti gli operatori economici coinvolti:

- prendono visione del DUVRI
- presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI per, ove possibile,

VI) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE INTERFERENZE

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente:

- stima i costi della sicurezza da interferenze, in analogia con quanto già previsto dal D.Lgs. 81/08 per i cantieri temporanei o mobili, con il metodo dettagliatamente specificato nell'allegato XV del medesimo provvedimento
- le voci da considerare come costo di sicurezza sono elencate al punto 4 del citato allegato XV del D.Lgs. 81/08, ritenuto un valido spartiacque che separa ciò che è costo di sicurezza inerente il DUVRI e ciò che invece non va considerato.

La stima dei costi delle interferenze tiene conto delle misure di prevenzione e protezione condivise e accettate dalle parti.

Documenti

Atti da conservare per la durata del contratto, a cura di committente ed operatore economico:

Nei singoli contratti di subappalto, appalto e di somministrazione vengono indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza delle lavorazioni.

VII) COORDINAMENTO INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERIODICO

1. AZIONI DEL COMMITTENTE

Il committente:

- in occasione di nuove o modificate attività o cessazione attività di imprese/lav. autonomi a contratto effettua un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma.

A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati, ove necessario:

- promuove eventuali integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato
- indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame
- integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative.
- adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza
- promuove la sottoscrizione del DUVRI aggiornato
- stipula nuovo contratto o revisione e modifica del contratto d'appalto/d'opera o servizio o fornitura in esecuzione.

N.B.:

L'integrazione e sottoscrizione del DUVRI, precedono la stipula dei nuovi contratti o la modifica dei contratti originali.

Documenti

Atti da conservare per la durata del contratto:

Contratti stipulati e DUVRI aggiornato

2. AZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Tutti gli operatori economici coinvolti, ove necessario:

- propongono al committente eventuali integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato
- richiedono una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame
- collaborano con il committente nell'individuazioni delle misure migliorative.
- sottoscrivono nuovo contratto o revisione e modifica del contratto d'appalto/d'opera o servizio o

N.B.:

L'integrazione e approvazione del DUVRI, precedono la stipula dei nuovi contratti o la modifica dei contratti originali.

Documenti

Atti da conservare per la durata del contratto:

Contratti stipulati e DUVRI aggiornato

APPENDICE

Visitatori

Ai fini della sicurezza, il committente, ove lo ritenga necessario, fornisce semplificate informazioni ed istruzioni operative e comportamentali a favore dei visitatori.

I Visitatori si uniformano alle regole di sicurezza fornite dal Committente.

Se previsto dalle procedure aziendali, tali soggetti vengono registrati nel momento di accesso nell'azienda del committente.

I visitatori vengono autorizzati all'accesso ai luoghi di lavoro, limitatamente alle aree loro consentite e/o vengono accompagnati da referente aziendale o ricevono informazioni e istruzioni di dettaglio (scritte e/o grafiche) dal datore di lavoro committente (o suo delegato) circa la modalità di accesso all'azienda nonché circa la viabilità interna da utilizzare.